



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Terzo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

VISTE le disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica di cui al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159;

VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo con protocollo addizionale, formato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, recante "Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche";

VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l'art. 1-ter concernente l'inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante "Esecuzione dell'Intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012";

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 luglio 1987, recante "Esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana. Titoli di qualificazione professionale per l'Irc: elenco delle discipline ecclesiastiche e degli istituti abilitati al rilascio dei titoli";

VISTA il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n.176, "Esecuzione dell'intesa sulle indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale firmata il 28 giugno 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione 24 luglio 2020, n. 70, che disciplina i titoli validi per l'insegnamento della religione cattolica, nonché le Facoltà e gli Istituti approvati dalla Santa Sede, abilitati a rilasciare i suddetti titoli;

VISTA la nota CEI prot. 644/2024 del 28 febbraio 2024, che trasmette il Decreto 704/2009 della Conferenza Episcopale Italiana recante "Nota di ricezione dell'Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose pubblicata dalla Congregazione per l'educazione cattolica" concernente l'equivalenza tra i titoli della Laurea Magistrale in Scienze Religiose e della Licenza in Scienze Religiose;

VISTA la nota CEI prot. 833/2024 del 21 marzo 2024 con cui si rappresenta che il Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Religiose, rilasciato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Italo Mancini"



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Terzo

dell'Università di Urbino, per riconoscimento della Congregazione per l'Educazione Cattolica con lettera Prot. n. 776/2007 del 23 maggio 2009, equivale al Titolo di Licenza in Scienze Religiose e, in Italia, per la determinazione del Consiglio Episcopale Permanente dell'8 giugno 2009, prot. 464/2009, alla Laurea Magistrale in Scienze Religiose;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 9 novembre 2021, recante Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico", come modificata dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli artt. 35, 35-bis, 35-ter, 37, e 38;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Terzo

la direttiva 95/96/CE e successive modifiche ed integrazioni e le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014;

VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. "GDPR";

VISTO il decreto legislativo n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024 recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per n. 6.428 posti di insegnante di religione cattolica per tutti gli ordini e gradi di scuola;

VISTO il Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito AOOGABMI Prot. n. 000104 del 29-05-2024 recante Procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 1 dell'art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto disposto nell'allegato 1) del bando di concorso, il contingente assegnato alla regione Sardegna è pari a 33 posti;

VISTO il proprio decreto prot. n. 1128 del 20.01.2025 di ripartizione del contingente dei posti messi a bando per la Regione Sardegna di cui all'allegato 1) al D.M. 104/2024 tra gli ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi di Ales - Terralba (0), Alghero-Bosa (2), Cagliari (12), Iglesias (2), Lanusei (1), Nuoro (4), Oristano (2), Ozieri (1), Sassari (5) e Tempio- Ampurias (4);

VISTI i decreti del Direttore Generale dell'USR Sardegna prot. n. 15388 del 25.08.2025 di costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui al D.M. 104 del 29-05-2024, per l'accesso ai ruoli del personale docente per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO quanto disposto nel comma 1 dell'art.10 del bando di concorso "La commissione esaminatrice, sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 8, predispone le graduatorie regionali di merito ripartite per ambiti diocesani. Le graduatorie dei vincitori sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. Le predette graduatorie sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione delle graduatorie, nel limite dei posti banditi, nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Le graduatorie sono redatte tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 3 del presente bando";

VISTI gli esiti delle prove della procedura concorsuale di cui al D.M. n. 104/2024 comunicati dalla Commissione esaminatrice sul sistema informatico ministeriale;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Terzo

RITENUTO necessario procedere ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4, del D.M. 104/2024 all'approvazione delle graduatorie di merito sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato;

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle indicazioni fornite dal MIM con particolare riguardo alla riservatezza dei dati personali e sensibili nella fase di pubblicazione delle graduatorie;

DECRETA

Art.1 – Ai sensi dell'art.10 del D.M. n. 104 del 29.05.2024 è pubblicata la graduatoria della procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, essa è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Art.2 - La citata graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del bando di concorso è ripartita per gli ambiti diocesani della Sardegna, è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione delle graduatorie, nel limite dei posti banditi, nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali;

Art. 3 - Ai sensi del comma 4 dell'art. 10 del bando di concorso, la graduatoria, approvata sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato;

Art.4 - La graduatoria ha validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo all'approvazione della stessa e perde efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, art. 10 comma 5;

Art. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico e al sito di questo USR

Art. 6 - Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.M. n. 104 del 29.05.2024, sul Portale unico è pubblicato l'avviso con l'indicazione della data di pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell'USR Sardegna nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

Il Direttore Generale
Francesco Feliziani



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Terzo

Il funzionario
Dina Leoni